



CITTÀ DI SQUINZANO

- Provincia di Lecce -

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI

COMMISSARIO PREFETTIZIO N.354 DEL 26/10/1994

TITOLO I – IMPOSTA

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento reca la disciplina relativa al servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani di cui al D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 e al D. Lgs. 15 novembre 1993, n.507.
2. In attuazione dell'articolo 8 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, il Comune di Squinzano dispone l'adozione del presente regolamento, per le tipologie di rifiuti definite al successivo articolo 3.

Art.1- bis – Funzionario responsabile

1. Il funzionario responsabile, designato con deliberazione della giunta comunale ha la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani; il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

Art. 2 –Esclusione

1. E' esclusa dal presente regolamento la disciplina delle seguenti tipologie di rifiuti:
 - a) rifiuti radioattivi , disciplinati dalle norme del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - b) rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerali e dalle e dallo sfruttamento delle cave;
 - c) le carogne e rifiuti agricoli, limitatamente a materie fecali e altre sostanze utilizzate nell'attività agricola;
 - d) gli scarichi disciplinati dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni;
 - e) gli emissioni nell'aria, soggette alla legge 13 luglio 1966, n. 615 ed ai regolamenti di esecuzione;
 - f) gli esplosivi;
 - g) le materie prime secondarie di cui all'articolo 2 della legge 9 novembre 1988, n. 475

Art. 3 – Principi generali

1. Ai sensi del presente regolamento, per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto derivante da attività umana o da cicli naturali, abbandonato o destinato all'abbandono.
2. I rifiuti sono classificati in:
 - a) urbani;
 - b) speciali;
 - c) tossici e nocivi.

Art. 4 – Rifiuti urbani

1. Sono rifiuti urbani:
 - 1) i rifiuti non ingombranti provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;
 - 2) i rifiuti ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;

- 3) i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private, comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime, lacuali e sulle rive dei fiumi

Art.5 – Rifiuti speciali

1. Sono rifiuti speciali:
 - 1) i residui derivanti da lavorazioni industriali quelli derivanti da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizi che, per quantità o qualità, non siano dichiarati assimilabili ai rifiuti urbani;
 - 2) i rifiuti provenienti da ospedali, case di cura ed affini, non assimilabili a quelli urbani;
 - 3) i materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi; i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
 - 4) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
 - 5) i residui dell'attività di trattamento dei rifiuti e quelli derivanti dalla depurazione degli effluenti.

Art.6 – Rifiuti speciali assimilabili agli urbani

1. I rifiuti indicati nei precedenti punti 1), 3), 4) e 5) dell'articolo 5, possono essere ammessi allo smaltimento in impianti di discarica dei rifiuti urbani, purchè rispettino le seguenti condizioni:
 - a) abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani e siano compresi nell'elenco di cui all'articolo successivo;
 - b) il loro smaltimento negli impianti di cui sopra non dia luogo ad emissioni, ad affluenti o comunque ad effetti che comportino maggior pericolo per la salute dell'uomo e/o per l'ambiente rispetto a quelli derivanti dallo smaltimento, nel medesimo impianto o nel medesimo tipo di impianto, di rifiuti urbani;
 - c) nel caso in cui i rifiuti speciali sopraindicati siano stati contaminati da sostanze o preparati pericolosi ai sensi della normativa vigente in materia di etichettatura (legge 29 maggio 1974, n. 356, D.P.R. 245 novembre 1981, n. 927 e successive modifiche ed integrazioni) e da policlorodibenzodiossine e/o policlorodibenzofurani, non possono essere ammessi in discariche di prima categoria se preventivamente non sottoposti ad adeguati trattamenti di bonifica.

Art. 6 bis – Tipologia dei rifiuti assimilabili e limite di quantità ammesso

1. Sono qualificati assimilabili ai rifiuti urbani interni i seguenti:
 - imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
 - contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
 - sacchi e sacchetti di carta o di plastica, fogli di carta, plastica cellophane, cassette, pallets;
 - accoppiati quali carta plasticata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
 - frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
 - paglia e prodotti di paglia;
 - scarti di provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
 - fibra di legno e pasta di legno anche umida, purchè palabile;
 - ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
 - feltri e tessuti non tessuti;
 - pelli e simil-pelle;
 - gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;

- resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
 - rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'articolo 2 del D.P.R. n. 915/82;
 - imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
 - moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
 - materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
 - frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
 - manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
 - nastri abrasivi;
 - cavi e materiale elettrico in genere;
 - pellicole e lastre fotografiche o radiografiche sviluppate;
 - scarti in genere della produzione di alimentari, purchè non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
 - scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante e verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici(bucce, baccelli, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili);
 - residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi.
2. Il limite di quantità ammesso è fissato in Kg. 1,650 pro-capite giornalieri per singolo insediamento artigianale, commerciale e di servizio.

Art. 7- Smaltimento dei rifiuti speciali

1. I rifiuti di cui ai punti 1) e 5) del precedente articolo 5 possono essere smaltiti in impianti di trattamento di rifiuti urbani diversi da quelli d'incenerimento, se rispettano le seguenti condizioni:
 - a) il loro impiego non dia luogo ad emissioni, effluenti o comunque ad effetti che comportino maggiori pericoli per la salute dell'uomo e/o per l'ambiente rispetto a quelli derivanti dal trattamento, nello stesso impianto, di soli rifiuti urbani;
 - b) sia stata verificata la loro compatibilità, tecnologica in funzione dello specifico impianto di trattamento. Nel caso si tratti di impianti di compostaggio, resta ferma l'esigenza che il composto prodotto possieda tutti i requisiti fissati dalla normativa vigente.
2. Nel caso in cui i rifiuti speciali sopra indicati siano stati contaminati da sostanze o preparati classificati pericolosi ai sensi della normativa vigente in materia di etichettatura (legge 29 maggio 1974, n. 256, D.P.R. 24 novembre 1981, n. 927 e successive modifiche ed integrazioni) o da policlorodibenzodiossine e/o policlorodibenzofurani, non possono essere smaltiti negli impianti di cui trattasi se preventivamente non sottoposti ad adeguate operazioni di bonifica.
3. Con apposita delibera consiliare, su proposta del sindaco e sentito l'Ufficio di igiene della U.S.L. competente, potrà disporsi l'ammissibilità dei rifiuti derivanti da attività agricola, artigianale, commerciale e di servizi, nonché da ospedali, istituti di cura e affini, sia pubblici che privati, ai fini dell'ordinario conferimento dei rifiuti medesimi al servizio pubblico e della connesse applicazione delle disposizioni di cui agli articoli da 268 a 298 del T.U.F.L., approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 8- Rifiuti speciali ospedalieri assimilabili

1. Per i rifiuti speciali di cui al punto 2) del precedente articolo 5, valgono i criteri definiti dal decreto 25 maggio 1989 del Ministero dell'ambiente che assimila agli urbani i seguenti rifiuti:
 - a) rifiuti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie relativamente alla preparazione dei pasti;
 - b) rifiuti provenienti dalle attività di ristorazione e residui dei pasti provenienti dai diversi reparti di degenza ad esclusione dei reparti che (su certificazione del direttore sanitario) risultano ospitare pazienti affetti da malattie infettive;
 - c) rifiuti provenienti da tutte le strutture pubbliche e private di cui all'articolo 1, comma 2- ter, del decreto- legge n. 527 del 1988 come convertito con legge n.45 del 1989, con esclusione dei rifiuti derivanti da medicazioni, dei rifiuti di natura biologica e rispettivi contenitori, dei rifiuti derivanti da attività diagnostiche, terapeutiche e di ricerca, nonché di quelli provenienti da reparti che ospitano pazienti affetti da malattie infettive, o da strutture comunque destinate alla loro cura;
 - d) campioni di urine, feci e sangue previa disinfezione;
 - e) tutti i rifiuti espressamente esclusi dall'assimilabilità ai rifiuti urbani ai sensi dei precedenti punti b) e c), ma compresi nelle tipologie previste dal citato decreto, purchè sottoposti a trattamento di sterilizzazione.

Art. 9- Smaltimento dei rifiuti ospedalieri

1. Per i restanti tipi di rifiuti ospedalieri sono previsti i seguenti sistemi di smaltimento:

CATEGORIA	SMALTIMENTO
1) farmaci scaduti	termodistruzione
2) Animali provenienti da laboratori e studi medici veterinari	termodistruzione
3) contenitori in vetro di farmaci e soluzioni per infusione	recupero o smaltimento in discarica di prima categoria previa disinfezione o sterilizzazione ove necessario
4) materiale metallico non ingombrante	recupero o smaltimento in discarica di prima categoria previa disinfezione o sterilizzazione ove necessario
5) materiale ingombranti	recupero o smaltimento in discarica di prima categoria previa disinfezione o sterilizzazione ove necessario
6) parti anatomiche escluse quelle di cui al successivo punto 7)	forno crematorio cimiteriale o inumazione
7) denti e parti non riconoscibili	inceneritore
8) materiali inerti provenienti da attività edilizia nonché gessi ortopedici	discarica di seconda categoria

- c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
 - d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economiche e territoriale;
 - e) devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare o recuperare da essi materiali ed energia;
 - f) devono essere favoriti sistemi tendenti a limitare la produzione dei rifiuti.
2. Lo smaltimento è da intendere in tutte le varie fasi di conferimento, raccolta, spezzamento, cernita, trasporto, trattamento inteso come operazione di trasformazione necessaria per il riutilizzo, la rigenerazione, il recupero, il riciclo e la innocuazione dei medesimi, nonché l'ammasso, il deposito e la discarica sul suolo e nel suolo.

Art.12- Forme di gestione

1. Ai fini dello svolgimento delle attività di smaltimento dei rifiuti, il comune può adottare una delle seguenti forme di gestione del servizio, di cui all'articolo 8, comma 1, del D.P.R. 10 1982, n. 915, e cioè:
 - gestione diretta;
 - mediante aziendale municipalizzata;
 - mediante concessione ad enti ed imprese specializzati, previa autorizzazione.
2. L'esercizio, da parte di enti o imprese concessionarie del comune e di consorzi di comuni, delle attività di smaltimenti di rifiuti urbani, speciali assimilabili agli urbani, nonché dei rifiuti speciali costituiti da residui derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani e dalla depurazione di acque di scarico urbane, è soggetto ad autorizzazione specifica.
3. L'autorizzazione è prescritta inoltre:
 - per l'esecuzione di impianti di trattamento, recupero, riciclo, smaltimento e stoccaggio definitivo dei rifiuti medesimi;
 - per l'esercizio di attività di smaltimento di rifiuti prodotti da terzi;
 - per l'esercizio di impianti di trattamento, recupero, riciclo, smaltimento e stoccaggio provvisorio o definitivo di rifiuti speciali;
 - per l'esercizio degli impianti di stoccaggio provvisorio di rifiuti e nocivi;
 - per l'esercizio di impianti di trattamento di rifiuti tossici e nocivi;
 - per l'esercizio di discariche e di impianti di smaltimento di rifiuti tossici e nocivi.
4. Le autorizzazioni, così come la preventiva approvazione di progetto ed elaborati tecnici ad esse afferenti, saranno rilasciate dalla provincia.

Art.13- Competenze del Comune

1. Le attività inerenti allo smaltimento dei rifiuti urbani competono obbligatoriamente al comune che esercita nelle forme di cui all'articolo precedente.
2. Allo stesso competono le attività di smaltimento dei rifiuti negli ospedali e negli istituti di cura pubblici e privati, purchè gli stessi siano assimilabili per qualità ai rifiuti urbani.
3. Compete al Comune lo smaltimento dei rifiuti speciali derivanti dall'attività di trattamento dei rifiuti e quelli derivanti dalla depurazione degli affluenti, qualora gli stessi derivino dalla depurazione di acque di scarico urbano e dallo smaltimento di rifiuti urbani.
4. Compete al Comune, ancora, la concessione delle licenze comunali a centri di raccolta per la demolizione, l'eventuale, recupero di parti e la rottamazione di veicoli a motore, rimorchi e simili destinati alla demolizione per disposizione di legge o per volontà dei proprietari.

5. Compete al Comune, altresì, la individuazione dei siti da adibire allo smaltimento di rifiuti inerti, quali: sfridi di materiali da costruzione e materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi; materiali ceramici cotti, vetri di tutti i tipi; rocce e materiali litoidi da costruzione.

TITOLI II- RIFIUTI URBANI

CAPO I- NORME TECNICHE

Art. 14- Determinazione dei perimetri di raccolta

2. Costituendo la raccolta, congiuntamente alle altre fasi di smaltimento dei rifiuti, attività di pubblico interesse, questo comune, obbligato allo smaltimento dei rifiuti urbani, ne dispone l'attuazione in tutto il suo territorio.
3. Il servizio dovrà essere comunque assicurato in tutto il centro abitato, come tale riconosciuto ai fini del censimento della popolazione residente, nonché nelle immediate periferiche dello stesso, all'interno della sperimentazione delimitata nella planimetria allegata, contenente la ricognizione dei perimetri del centro abitato, delle frazioni e dei nuclei abitati, ivi compresi i centri commerciali e produttivi integrati.

Art.14-bis- Zone nelle quali è svolto il servizio

1. La zona di raccolta obbligatoria dei rifiuti è delimitata come segue:
 - a) nucleo edificato di cui alla deliberazione G.M. n.78 del 15.2.94 di sperimentazione del centro abitato ai sensi dell'art. 4 del D.L. 30.4.92 n. 285.
2. Il servizio sarà altresì esteso alle zone con insediamenti sparsi se questi dovessero sorgere.

Art. 15 – Aggiornamento della perimetrazione

1. Il perimetro delimitato come nel precedente articolo sarà sottoposto ad aggiornamento automatico e l'eventuale ampliamento sarà disposto con deliberazione della giunta.
2. Detto ampliamento dovrà, comunque, essere motivato:
 - a) dalla presenza di nuovi insediamenti abitativi, quando questi inducono un indice di densità territoriale tale da eccedere 0.5 utenze/ara;
 - b) dall'aumento della popolazione residente, quando questo ecceda per una percentuale minima del 5% del presenze valutate all'atto della istituzione del servizio.
3. L'accertamento di cui al sub a) sarà direttamente rilevato da apposita notifica dell'ufficio tecnico, che comunicherà all'ufficio l'esistenza di costruzioni per le quali sia intervenuta abitabilità/ agibilità.
4. L'accertamento di cui al sub b) interverrà allorché l'occupante o il conduttore di locali od suscettibili di tassazione, renderà la denuncia iniziale prevista dal regolamento per l'applicazione della tassa.
5. In ogni caso, l'ampliamento del servizio, nei termini sopra indicati, non dovrà avvenire a scapito della organicità, razionalità e struttura tecnico-operativa del lavoro, né dovrà comportare maggiori oneri o spese, qualunque sia il titolo per il quale intervengono, a carico del comune. Qualora questa ipotesi abbia a

verificarsi, le variazioni del bilancio comunale indotte dovranno essere apportate con delibera consiliare.

Art.16 – Modalità del conferimento dei rifiuti

1. Il conferimento dei rifiuti, inteso come complesso delle fasi di accumulo temporaneo presso il luogo di produzione e successiva consegna al servizio di raccolta, è a tutto carico del produttore, al quale compete la detenzione, sino al momento del conferimento.
2. Atteso il divieto assoluto di conferire rifiuti sciolti e/o non compatibili con l'oggetto del servizio di raccolta, apposita ordinanza del sindaco fisserà le modalità, le frequenze e i tempi del conferimento, che, per i rifiuti urbani, potrà avvenire in forma differenziata per specie merceologica.
3. A tale ordinanza si darà la necessaria pubblicità.
4. I tempi e le modalità di conferimento, le capacità dei contenitori, le relative distanze massime di collocazione, dovranno assicurare la corrispondenza con il flusso del ciclo di raccolta.
5. I contenitori nei quali viene effettuato il conferimento devono essere idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali e ad impedire esalazioni moleste.
6. Detti contenitori devono essere sottoposti a periodiche ed adeguate bonifiche, al fine di impedire l'insorgere di pericoli di natura igienico-sanitaria.
7. I produttori di rifiuti urbani definiti ingombranti e, comunque, di dimensioni incompatibili con gli eventuali sistemi di raccolta o con l'attrezzatura prevista per il servizio, conferiranno detti rifiuti in apposite aree, indicate dal sindaco con apposita ordinanza.
8. Tali "aree-container", qualora non individuate presso l'eventuale impianto di smaltimento, saranno attrezzate in modo da evitare pericoli e danni per l'ambiente, nel rispetto dei principi generali stabiliti nel precedente articolo 11.
9. I produttori di rifiuti speciali assimilabili agli urbani saranno assoggettati ad un regime di conferimento differenziato, reso necessario per consentire agli stessi l'osservanza dei principi e delle norme stabilite dalla legge 9 novembre 1988, n. 475 per quel che attiene la tenuta dei registri di carico e scarico di cui all'articolo 19 del D.P.R. n. 915/82 e per la compilazione del formulario di identificazione di cui all'articolo 18 dello stesso decreto.
10. E' vietato l'abbandono, lo scarico o il deposito incontrollato dei rifiuti in aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico.
11. In caso di inadempienza, il sindaco, allorché sussistono motivi sanitari, igienici o ambientali, dispone provvedere, lo sgombero di dette aree in danno dei soggetti obbligati.
12. Nelle acque pubbliche e private, ferme restando le disposizioni contenute nella legge n. 319/76 e successive modifiche ed integrazioni, è fatto assoluto divieto di scaricare rifiuti di qualsiasi genere.

Art. 17- Modalità di raccolta

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani verrà espletato con la frequenza e le modalità che il sindaco, con propria ordinanza, stabilirà in funzione dei sistemi e delle attrezzature esistenti o rese disponibili, purchè gli stessi garantiscono la salvaguardia dei criteri generali di tutela igienico-sanitaria e le condizioni di decoro ambientale senza maggiori rischi per la salute dell'uomo e/o per l'ambiente.

2. Le frequenze e la capacità del sistema di raccolta saranno comunque in modo da assicurare la corrispondenza, sia temporale che quantitativa, tra il flusso di ciascun ciclo di raccolta.
3. Nelle aree esterne alla perimetrazione suddetta nelle quali si producono rifiuti urbani o assimilabili, il servizio di raccolta non verrà istituito in maniera strutturate. Se ne prevede, comunque, l'attuazione allorquando ricorrano motivi di tutela igienico-sanitaria.
4. Negli altri casi, i produttori residenti nelle "zone esterne" provvederanno in proprio a conferire i rifiuti nei punti del regolare servizio.

Art. 18 – Raccolta differenziata

1. La raccolta dei rifiuti viene effettuata differenziando le seguenti specie merceologiche:
 - a) rifiuti urbani pericolosi, già prevista obbligatoriamente ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 441/87:
 - b) rifiuti urbani di cui all'articolo 3, comma 1, del D.P.R. n. 915/82, prevista obbligatoriamente dall'articolo 9-quater della legge n. 475/88.
2. Con riferimento al sub a), sono definiti pericolosi i seguenti rifiuti urbani:
 - batterie e pile;
 - prodotti, e relativi contenitori, etichettati con simbolo "T" o "F";
 - prodotti farmaceutici.
3. Con riferimento al sub b), l'obiettivo prioritario riguarderà la possibilità di separare i rifiuti di provenienza alimentare, gli scarti di prodotti vegetali e animali, comunque ad alto tasso di umidità, dai restanti.
4. Detta raccolta sarà attivata in maniera conforme alla regolamentazione generale in materia, elaborata sulla base dei principi generali emanati dal Ministero dell'ambiente ai sensi dell'art. 9-quater della legge n. 475/88.
5. In accordo con il principio generale di cui all'articolo 8, punto d) del D.P.R. n. 915/82, la raccolta differenziata verrà estesa alle seguenti frazioni merceologiche dei rifiuti urbani:
 - alluminio;
 - vetro;
 - carta;
 - materiale organico.
6. Per rendere efficace l'attività, le modalità di raccolta prevedono: l'istituzione di punti fissi di raccolta mediante installazione di contenitori idonei allo scopo; la raccolta porta a porta; la raccolta per appuntamento.
7. A regime verrà privilegiata la raccolta condotta con la prima delle metodologie indicate.
8. L'istituzionale e i termini di svolgimento del servizio di raccolta differenziata dei R.S.U. saranno precisati con apposita ordinanza del sindaco, alla quale sarà data opportuna pubblicità.
9. La raccolta dei rifiuti sarà assicurata dal personale dipendente, provvisto delle dotazioni individuali e con il supporto di mezzi d'opera che il comune assegnerà per detto servizio.
10. I rifiuti ospedalieri assimilabili agli urbani, di cui al precedente articolo 8 provenienti da medicazioni o da reparti infettivi o che, comunque, presentano pericolo per la salute pubblica, devono essere sottoposti, prima del loro allontanamento, ad idonei trattamenti di disinfezione o di sterilizzazione indicati e controllati dal direttore sanitario o dal responsabile del laboratorio.

11. Ogni trattamento di sterilizzazione dovrà essere riportato su apposito registro, con fogli numerati e vidimati, dal quale risulti, unitamente al numero di identificazione, la quantità e la tipologia dei rifiuti sterilizzati, nonché la data di trattamento.
12. L'efficacia della sterilizzazione dovrà essere verificata almeno trimestralmente, attraverso esami di laboratorio, dalla stessa struttura sanitaria o da un laboratorio dei servizi e presidi multizonali di cui all'articolo 22 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e, ove questi ultimi non siano ancora istituiti, dai laboratori provinciali di igiene e profilassi. I risultati dei controlli e la documentazione relativa alla registrazione dei perimetri di funzionamento dell'impianto e/o della taratura degli strumenti di controllo, dovranno essere conservati unitamente ai registri di cui sopra ed esibiti su richiesta delle competenti autorità.
13. Dopo detti trattamenti, i rifiuti vanno immessi in un apposito contenitore e perdere di adeguate caratteristiche di resistenza e dotato di sistema di chiusura che eviti spandimenti accidentali del contenuto. Tale contenitore va, quindi, immesso in un secondo contenitore di materiale rigido e resistente e munito di chiusura. I contenitori di cui sopra, sia interni che esterni, devono essere facilmente distinguibili, per colore o altra caratteristica specifica, dai contenitori usati per altri tipi di rifiuti e recare con evidenza la dicitura "rifiuti di origine sanitaria assimilabili agli urbani". Essi possono uscire dai luoghi di provenienza soltanto se ermeticamente chiusi.
14. I contenitori esterni vanno puliti e disinfettati dopo ogni ciclo d'uso e periodicamente sterilizzati. I locali in cui essi sono stoccati in attesa dell'avvio allo smaltimento vanno puliti e disinfettati giornalmente.
15. La raccolta ed il trasporto dei rifiuti di cui sopra devono essere effettuati con sistemi a mezzi appositi.
16. E' vietata l'apertura dei contenitori nel corso della raccolta e trasporto.

Art. 19 – Servizio di spezzamento

1. Costituendo la raccolta dei "rifiuti di qualunque natura e provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private, comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime, lacuali e sulle rive dei fiumi" attività di pubblico interesse, questo comune è impegnato ad assicurarlo in tutto il suo territorio.
2. Il perimetro comunale entro il quale viene istituito il servizio di raccolta, spezzamento e trattamento di detti rifiuti coincide con la delimitazione indicata nel precedente articolo 14.
3. Detta perimetrazione sarà suscettibile di variazioni, e il servizio di spezzamento verrà ad adeguarsi automaticamente, con il variare della destinazione urbanistica delle aree comprese.
4. Nella perimetrazione delle aree si terrà conto, comunque, che:
 - a) il servizio di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti delle aree e spiagge in concessione o in uso temporaneo è a carico dei concessionari;
 - b) il servizio di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti prodotti dalle attività di pulizia delle rive e dei corsi d'acqua, anche per i tratti di questi ricadenti nel territorio comunale, è a carico degli enti competenti.
5. La frequenza e la modalità di svolgimento del servizio di spezzamento saranno stabilite con apposite ordinanze del sindaco, tenendo conto delle reali necessità, delle caratteristiche dei luoghi e delle tecnologie disponibili.

6. Onde garantire una più efficace pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico e il mantenimento del decoro ambientale, si farà ricorso alla installazione di adatti contenitori “gettarifiuti”.
7. Sempre con ordinanza del sindaco, potrà essere disposta la pulizia e lo spazzamento di aree non comprese nella perimetrazione di cui al articolo, purché tali operazioni si rendano necessarie per lo scopi di cui al precedente articolo 11.
8. Nel servizio di spazzamento sono da intendere compresi:
 - pulizia periodica delle fontane, fontanelle, gallerie, nonché dei monumenti pubblici;
 - diserbamento periodico dei cigli delle strade, aiuole ed aree pubbliche, mediante estirpazione o spandimento di diserbanti chimici il cui utilizzo sarà subordinato alla approvazione dell’ufficio di igiene competente;
 - deaffissioni di manifesti abusivi e cancellazione delle scritte dai fabbricati pubblici e privati, fatto salvo il recupero delle spese sostenute a carico dell’autore dell’attività abusiva;
 - pulizia, lavatura, disinfezione e deodorazione degli ordinatori pubblici.

Art. 20- Pulizia dei luoghi di uso comune

1. Ai conduttori, amministratori o proprietari di luoghi di uso comune, di fabbricati, di aree scoperte private di uso non pubblico, anche non recintate, compete la pulizia e il mantenimento delle migliori condizioni igienico-sanitarie e di decoro dei luoghi medesimi.
2. I rifiuti risultanti dalle operazioni suddette saranno conferiti nei modi indicati nell’articolo 16.
3. Chiunque abbia titolarità su terreni compresi nella perimetrazione di cui all’articolo 19, anche non edificati, deve provvedere all’adozione di opere idonee (recinzioni, canali di scolo, ecc.) ad evitare le alterazioni che agli stessi potrebbero derivare da scarichi abusivi o da immissioni inquinanti, di cui lo stesso o terzi dovessero rendersi responsabili.
4. I concessionari e gli occupanti di post-vendita in mercati all’ingrosso e al dettaglio, qualunque sia l’area che li riceve, pubblica o di uso pubblico, nonché i gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di posteggi su area pubblica o di uso pubblico, provvederanno alla pulizia del suolo loro assegnato, raccogliendo i rifiuti provenienti dalla loro propria attività e conferendoli nei termini di cui all’articolo 16.
5. Chiunque effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e materiali dovrà provvedere alla pulizia dei luoghi eventualmente interessati dall’attività e conferire i rifiuti prodotti al pubblico servizio.
6. In tutti i casi di inottemperanza, la pulizia effettuata dal pubblico servizio sarà oggetto di rivalsa nei confronti dei responsabili inadempienti, anche per quel che riguarda le spese sostenute.

Art. 21- Sgombero della neve

1. Al verificarsi delle precipitazioni nevose il servizio dovrà provvedere a mantenere e a ripristinare il traffico veicolare e pedonale mediante:
 - a) la rimozione e lo sgombero della neve dalle sedi stradali carreggiabili, dagli incroci e dagli spazi prospicienti gli uffici pubblici ed i luoghi di pubblico interesse;
 - b) lo spargimento di cloruri e di miscele criodratriche allorché, anche in assenza di nevicata, il suolo si rendesse sdruciolevole per presenza di ghiaccio.
2. Tale servizio sarà limitato alle sedi carreggiabili delle strade al fine di assicurarne la transitabilità.

3. In caso di nevicate con persistenza della neve sul suolo, è fatto obbligo, in solido, agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via dello spalamento della neve dai marciapiedi per l'intera larghezza di essi e per tutto il fronte degli stabili da essi abitati. Nel caso di strade sprovviste di marciapiedi, tale obbligo si riferisce al suolo stradale per la larghezza di un metro o per l'intero fronte dell'edificio.
4. L'obbligo in parola è finalizzato alla tutela dell'incolumità dei pedoni.
5. Agli abitanti di abitazioni sottotetto degli edifici è fatto, altresì, obbligo di abbattere eventuali festoni e lame di ghiaccio pendenti dagli sporti tetti e dalle pericolo per l'incolumità dei pedoni.

Art. 22- Trasporto

1. Il trasporto dei rifiuti urbani va effettuato secondo modalità e con l'impiego di mezzi tecnici atti a impedire la dispersione di rifiuti e la fuoriuscita di esalazioni moleste.
2. I mezzi impiegati nel trasporto devono essere idonei a garantire la protezione dei rifiuti trasportati dagli agenti bonifiche.
3. Nel caso in cui la regione, nell'ambito dei piani di organizzazione dai servizi di cui al primo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982, preveda la realizzazione di stazioni di trasferimento o di impianti di stoccaggio definitivo, per tali stazioni ed impianti dovranno essere adottate le caratteristiche costruttive e le modalità di esercizio richieste per gli impianti di stoccaggio definitivo per applicabili, e fissati tempi massimi di permanenza dei rifiuti, al fine di evitare pericoli per la salute dell'uomo e per l'ambiente.
4. Ad eccezione di tali casi, non sono ammessi stoccaggi provvisori di rifiuti urbani dal momento della raccolta a quello del loro scarico negli impianti di trattamento o di stoccaggio definitivo.

Art. 23- Accessi nella proprietà privata

1. E' fatto assoluto divieto, al personale addetto al servizio, di accedere, durante l'esercizio delle funzioni,

Nella privata proprietà.

2. Nei casi di conclamata necessità e nel solo interesse del servizio, si potrà derogare al divieto imposto e consentire l'accesso, previa acquisizione di autorizzazione, richiesto da chi ha interesse alla deroga stessa.
3. Detta autorizzazione sarà rilasciata dal comune che, tuttavia, resta sollevato da ogni responsabilità che, per evento delittuoso, colposo o accidentale, dovesse derivare dalla medesima.
4. Resta salvo, comunque, l'esercizio della potestà disciplinare nei confronti del personale dipendente.

Art. 24 – Trattamento dei rifiuti

1. La fase di trattamento dei rifiuti si concretizza nel complesso di operazioni necessarie a garantire il deposito definitivo o la distruzione dei rifiuti, nel rispetto delle asiganze ambientali a territoriali.
2. Dette fasi possono comportare cicli operativi di riutilizzo, rigenerazione recupero, riciclo, innocuizzazione, ammasso, deposito e scarica sul suolo o nel suolo dei rifiuti.

3. L' articolazione della fase finale indicata sarà subordinata al contenuto propositivo del piano regionale di cui all'articolo 5 del D.P.R. n. 915/82, elaborato nel rispetto delle modifiche procedurali previste dall'articolo 1- ter della legge n. 441/87 e del contenuto pianificatorio del decreto del Ministero dell'ambiente del 28 dicembre 1987, n. 559, relativo ai criteri per la elaborazione e la predisposizione dei piani regionali.
4. Sulla adesione al piano e sui contenuti impiantistici e tecnici da esso proposti, e che a qualsiasi titolo coinvolgano il comune, si esprimerà il consiglio comunale con apposita deliberazione nella quale si farà esplicita menzione della automatica variante urbanistica che l' individuazione delle zone di impianto comporta, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 441/87.
5. L'approvazione del piano, da parte della regione, costituirà indirizzo obbligatorio nella scelta del tipo di trattamento o smaltimento. Trattamento o smaltimento.
6. In merito alla ubicazione degli impianti, il comune esprimerà il proprio assenso già in fase preliminare, attraverso la partecipazione attiva alla conferenza per l'istruttoria dei progetti di nuovi impianti di trattamento e di stoccaggio dei rifiuti urbani, prevista dall'articolo 3- bis della legge n. 441/87. La presenza dell'ente sarà univocamente legata ad un preliminare dibattito, durante il quale, presenti anche le organizzazioni di categoria di industriali, artigiani, commercianti, degli enti territoriali e organismi ambientalisti, si elaboreranno significativi e probanti criteri di compatibilità del progetto con le esigenze ambientali e territoriali.
7. Fino all' approvazione del piano regionale e, comunque, fino alla realizzazione degli impianti da esso previsti, si cercherà di porre in atto le forme di smaltimento consentite dalle norme vigenti.
8. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica e dell' ambiente, il sindaco, nell'ambito delle competenze attribuitegli, potrà ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento di rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, informandone tempestivamente il Ministero della sanità, come dispone l' articolo 12 del D.P.R. n. 915/1982.
9. Il ricorso a dette forme di smaltimento non consentirà, tuttavia, di derogare alla realizzazione di strutture aventi i requisiti miniali previsti nel punto 4.2.1. della deliberazione 27 luglio 1984 del comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del D.P.R. n. 915/1982.

Art. 25 – Recupero di materiali da destinare al riciclo o alla produzione di energia

1. Sulla base di programmi e di rilevamenti tecnici, verranno individuate le frazioni merceologiche che, per valenza economica o per contenuto energetico, meritano un recupero.
2. Per queste si intensificheranno le azioni tendenti ad ottenere un più elevato recupero e si fisseranno gli obiettivi strategici da raggiungere annualmente.
3. L' azione, che si svilupperà su tutto il territorio comunale, avverrà con eventuale installazione di recipienti di tipo differenziato, onde consentire una selezione primaria dei rifiuti già da parte dell'utente.
4. In ogni caso, verranno incoraggiate e favorite le iniziative di enti, imprese, cooperative e associazioni, sia pubbliche che private, tendenti a riutilizzare i materiali rivenienti dalla attività di trattamento ovvero a ricavare da essi energia, anche se ciò dovesse provenire da un utilizzo degli stessi alla stregua di combustibili non tradizionali.

Art. 26 – Controlli e misure speciali

- 1.
2. Le province ai sensi dell'articolo 7 del D.P.R. n. 925/82, sono preposte al controllo dello smaltimento dei rifiuti. Per lo svolgimento delle operazioni relative si avvalgono dei servizi di igiene ambientale e medicina del lavoro delle competenti unità sanitarie locali

nonché dei servizi e presidi multizonali di cui alla legge n. 833/78 e, ove questi ultimi non siano ancora istituiti, dei laboratori provinciali di igiene e profilassi.

3. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 152 del T.U. della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, come richiamato con D.L. 4 aprile 1944, n. 111, in virtù delle quali il sindaco dovrà provvedere agli atti che, nell'interesse della pubblica sicurezza e della pubblica igiene gli sono attribuiti o commessi in virtù di leggi e regolamenti.
4. Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, egli, nell'ambito delle proprie competenze, potrà ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento di rifiuti anche in deroga alle disposizioni vigenti, informandone tempestivamente il Ministro della sanità.

CAPO II- TUTELA IGIENICO- SANITARIA

Art. 27 – tutela del personale

1. Tutto il personale addetto al servizio di smaltimento dei rifiuti, qualunque sia la fase cui è preposto, dovrà essere sottoposto a controlli sanitari almeno una volta l'anno.
2. Entro il mese di gennaio di ciascun anno, perciò, verrà sottoposto ad aggiornamento l'elenco delle persone addette al servizio.
3. Tale elenco verrà comunicato alla unità sanitaria locale competente, unitamente alla richiesta di visita ed esami, sul cui grano di approfondimento deciderà la stessa U.S.L., che comunicherà al comune i risultati degli accorgimenti e delle misure da adottare per tutelare la salute degli addetti.
4. In ogni caso, quale misure preventiva, si disporranno le dotazioni individuali per il personale addetto:
 - guanti speciali al fine di evitare contatto diretto con i rifiuti;
 - mantelli o parapioggia;
 - calzature.
5. E' fatta salva, comunque, ogni disposizione che, in argomento, derivi dai contratti collettivi nazionali di lavoro e da accordi locali, nonché le norme vigenti in materia di tutela della salute pubblica.

Art. 28 – tutela dell'ambiente

1. Al fine di garantire la tutela igienico-sanitaria dell'ambiente, considerato nell'accezione più completa, si dispone che il servizio di smaltimento contempa la disinfezione e disinfestazione:
 - dei mezzi di trasporto dei rifiuti;
 - delle attrezzature impiegate, ivi, compresi i contenitori;
 - dei mezzi d'opera;
 - dei locali di ricovero dei mezzi e delle attrezzature.
2. I siti adibiti a stoccaggio dei rifiuti, temporaneo o definitivo, o comunque in cui si esegua il trattamento degli stessi saranno oggetto di attenta verifica ambientale, che consisterà in indagini stagionali sugli impatti ambientali potenzialmente ascrivibili alle presenze impiantistiche.
3. Dette indagini, opportunamente supportate da riscontri analitici, riguarderanno gli elementi ambientali che, a qualunque titolo, possano essere coinvolti.

Art. 29 – vigilanza

1. La vigilanza, sotto il profilo igienico-sanitario, di tutto il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti, costituisce attività di pubblico interesse ed è affidata al competente servizio della struttura sanitaria pubblica.
2. L'ufficio comunale preposto al servizio proporrà al sindaco tutte le iniziative utili per il costante coordinamento dello stesso.
3. L'attività sarà, in ogni caso, volta all'organizzazione ed al coordinamento degli interventi preventivi, di controllo e di analisi, ai fini della più ampia conoscenza e tempestiva eliminazione del fatto di richiedo, di nocività e di pericolosità esistenti.

Art. 30 – Ruolo dei servizi di igiene

1. Il compito di svolgere l'attività istruttoria in materia di igiene e sanità pubblica, anche per ciò che concerne l'esercizio delle funzioni e le ordinanze con tingibili ed urgenti del sindaco, viene affidata, ai servizi di igiene e sanità pubblica.
2. Il responsabile del servizio sovrintende alle attività volte ad assicurare l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, secondo le direttive del comitato di gestione, e disciplina l'impiego del personale addetto al servizio stesso.
3. Il responsabile del servizio propone al sindaco o al comitato di gestione l'adozione di provvedimenti di rispettiva competenza in materia di igiene.
4. Il responsabile del servizio, inoltre, è tenuto a richiedere al presidente della giunta regionale o al sindaco l'emanazione dei provvedimenti con tingibili ed urgenti a tutela della salute pubblica; nelle more dell'adozione dei relativi provvedimenti formali, è tenuto ad attivare tutti gli interventi indispensabili ad assicurare la pubblica incolumità, che cessano di avere efficacia se non sono seguiti, entro sette giorni, dal suddetto provvedimento formale.
5. Per l'espletamento dei compiti attribuiti al servizio di igiene pubblica, il responsabile può avvalersi dell'opera dei sanitari convenzionati con la U.S.L..

TITOLO III- RIFIUTI SPECIALI, TOSSICI E NOCIVI

Art. 31- Obbligo dello smaltimento

1. In forza dell'articolo 3 del D.P.R. n. 915/82, allo smaltimento dei rifiuti speciali, anche tossici e nocivi, sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi, direttamente o attraverso imprese od enti autorizzati dalla regione, ai sensi dell'articolo 6, lettera d), o mediante conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico con i quali sia stata stipulata apposita convenzione.
2. Nel caso in cui i rifiuti siano di origine industriale, per lo smaltimento le imprese saranno obbligate al rispetto delle seguenti priorità:
 - a) smaltimento nell'ambito dell'impresa, nel rispetto della normativa vigente;
 - b) affidamento a terzi, autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti.
3. E' possibile inoltre:
 - _ conferire i rifiuti ai soggetti che gestiscono il pubblico servizio, con la quale sia stata stipulata apposita convenzione;
 - _ conferire, nei limiti della capacità di trattamento, i rifiuti agli impianti di iniziativa pubblica individuati dall'articolo 7 della legge n. 475/88;
 - _ esportare i rifiuti, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 32 _ Ruolo del Comune

1. Il comune vigila sul servizio di smaltimento dei rifiuti speciali e ne consente l'attuazione compatibilmente con la presenza di impianti ed attrezzature idonei e regolamentari.

2. Il comune, cura nei limiti delle proprie competenze, che lo smaltimento dei rifiuti speciali si svolga con sicurezza nei riguardi delle condizioni igienico-sanitarie e del rispetto ambientale.
3. Al fine di razionalizzare e pianificare la richiesta di disponibilità per lo smaltimento dei rifiuti speciali, anche tossici e nocivi, il comune integrerà le pratiche edilizie afferenti agli impianti produttivi con la esplicita richiesta circa il ciclo produttivo che nell'impianto si attiverà e delle potenziali produzioni di rifiuti, definiti per quantità e tipologia.
4. Al titolare richiedente, inoltre, sarà fatto carico di attrezzare un' apposita area dell' impianto al fine di detenere i rifiuti speciali prodotti, anche i tossici e nocivi, per i quali andrà comunque indicato il recapito finale.
5. Le aree di detenzione dovranno possedere requisiti tali da non arrecare danni agli elementi ambientali, né all'uomo e dovranno garantire lo stoccaggio in condizioni di sicurezza assoluta.
6. Gli impianti di smaltimento dei rifiuti speciali dovranno essere compresi in tali aree e possedere i requisiti minimali previsti, in funzione delle varie classificazioni, dalla deliberazione 27 luglio 1984 del comitato interministeriale di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 915/ 82.

Art. 33- Impianti di smaltimento

1. Nella elaborazione degli strumenti di pianificazione territoriale che abbiano per oggetto aree industriali o di insediamenti produttivi, il comune dovrà prevedere zone di infrastrutturazione espressamente rivolte ad impianti di stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali, anche tossici e nocivi.
2. Per gli impianti di trattamento dei rifiuti speciali si adotteranno le indicazioni del piano regionale per quel che attiene la localizzazione e l' assetto tecnico- strutturale da assegnare agli stessi.
3. Per la costruzione degli impianti si farà ricorso, nei limiti consentiti dall' articolo 7, comma 3, della legge 9 novembre 1988, n. 475, a mutui ventennali rimborsabili con onere per capitale ed interesse a carico dello Stato.
4. L'approvazione dei progetti, la costruzione e l' esercizio degli impianti è soggetta ai regime di cui al D.P.R. n. 915/82 e alla deliberazione del comitato interministeriale già richiamata. Le procedure dovranno essere conformi alle leggi e norme generali vigenti.

Art. 34 – Convenzione per lo smaltimento dei rifiuti

1. Qualora allo smaltimento dei rifiuti speciali si provveda mediante pubblico servizio, il produttore di rifiuti dovrà stipulare, col gestore, apposita convenzione nella quale dovranno essere indicate:
 - a) le generalità del richiedente;
 - b) la descrizione dell'attività e il ciclo produttivo che origina i rifiuti;
 - c) l' ubicazione dell'impianto di produzione;
 - d) la quantità di rifiuti prodotti (in peso e in volume) su base annua;
 - e) le caratteristiche qualitative del rifiuto prodotto;
 - f) estremi della vidimazione, da parte dell'ufficio del registro, del registro di carico e scarico previsto dalla legge n. 475/88.
2. L' esistenza del servizio pubblico non obbliga il gestore alla assunzione dei rifiuti prodotti, nel caso in cui per qualità o quantità gli stessi eccedano la capacità dell' impianto.
3. In tutti gli altri casi, la mancata accettazione dovrà essere comprovata da motivati e obiettivi riscontri di impossibilità.

4. Agli stessi obblighi sarà sottoposto il produttore di rifiuti che utilizzi strutture pubbliche diverse da quelle gestite dal comune, ovvero strutture private autorizzate.
5. In ogni caso, valgono gli obblighi imposti dalla legge n. 475/88 relativamente ai registri di carico e scarico e al formulario di identificazione.

Art. 35 – Veicoli a rimorchi e simili da demolire

1. In relazione alla attuazione e agli obiettivi del servizio, attesa la esistenza sul territorio di aziende che già svolgono detto servizio, il comune non si avvale della facoltà di istituire un centro di raccolta comunale di veicoli a motore, rimorchi e simili come previsto dall'articolo 15, comma 5, del D.P.R. n. 915/82, che, peraltro, si intende integralmente applicabile.
2. Pertanto, i veicoli a motore, i rimorchi e simili che, per volontà dei proprietari o per disposizione di legge, siano destinati alla demolizione debbono essere conferiti dal proprietario stesso esclusivamente ai centri di raccolta per la demolizione, l' eventuale recupero di parti e la rottamazione.
3. I veicoli a motore, i rimorchi e simili rinvenuti da organi pubblici e non reclamati dai proprietari ai sensi degli articoli 927-929 del Codice civile, nonché quelli acquistati per occupazione degli stessi organi in base all' articolo 923 del Codice civile, sono conferiti ai centri di raccolta per la demolizione, l' eventuale recupero di parti e la rottamazione, nei casi e con le procedure e le modalità fissate con apposito decreto interministeriale emanato dal Ministro dell' interno, di concerto con il Ministro del tesoro.
4. La scelta delle aree da adibire a centri di raccolta di cui ai commi precedenti è effettuata dalla regione, che ne stabilisce anche la superficie massima, sentiti i comuni interessati, nel quadro del piano di cui all'articolo 6, lettera a), del D.P.R. n. 915/ 82.
5. Nei casi in cui i centri siano realizzati o gestiti da soggetti diversi dal comune o dal consorzio di comuni, è necessaria un' apposita licenza comunale che stabilisce, tra l'altro, i limiti massimi della superficie del centro e della quantità di materiale complessivamente accumulabile nel centro stesso, nonché il tempo massimo di detenzione da parte del centro dei materiali da avviare alla demolizione o rottamazione, non superiore comunque ai 180 giorni dalla data del conferimento, al fine di evitare l'eccessivo deterioramento dei materiali stessi e di agevolarne una sollecita riutilizzazione.
6. L' impresa che gestisce il centro di raccolta deve corrispondere al proprietario del veicolo conferito il prezzo ragguagliato al suo valore commerciale.
7. il gestore del centro di raccolta non può avviare alla rottamazione il veicolo se non dopo aver accertato l'avvenuta radiazione dello stesso dal pubblico registro automobilistico ed aver riportato su apposito registro, da tenere costantemente aggiornato presso il centro stesso, gli estremi della formalità di radiazione.
8. Resta salva la facoltà degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza di accedere in qualunque ora nei luoghi destinati all'esercizio delle attività contemplate nel presente articolo al fine di vigilare sull'osservanza delle prescrizioni imposte dalla legge e dei regolamenti.
9. Sotto l'aspetto strutturale, i centri di raccolta di veicoli a motore e loro parti, dovranno realizzare i seguenti requisiti minimali:
 - 1) essere ubicati a distanza di sicurezza dalle aree urbane e dai sistemi viari di grande comunicazione;
 - 2) essere ubicati su terreni con struttura geologica tale da impedire frane o cedimenti;
 - 3) essere ubicati su terreni sicuri per i sistemi idrogeologici;
 - 4) essere attrezzati con aree di lavorazione e dotati di sistemi di contenimento che garantiscono impatti ridotti relativamente al trasporto eolico, nonché a precipitazioni e drenaggi;
 - 5) essere attrezzati con servizi e strutture per il deposito differenziato dei materiali recuperati, riciclabili o destinati allo smaltimento;

- 6) essere completamente recintati, onde impedire l'accesso a persone non autorizzate;
- 7) essere dotati di adeguati impianti antincendio.
10. Durante l'esercizio sarà obbligatoria la tenuta dei registri di carico e scarico.

Art. 36- Rifiuti inerti

1. Le categorie di rifiuti speciali costituiti da rifiuti inerti, quali: sfridi di materiale da costruzione; materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi; materiali ceramici cotti; vetri di tutti i tipi; rocce e materiali litoidi da costruzione potranno essere smaltiti in impianti definitivi che la normativa vigente classifica come "Discariche di seconda categoria tipo A".
2. I siti di discarica verranno individuati, con apposita ordinanza del sindaco, fra i suoli che, per caratteristiche geologiche e geotecniche intrinseche o perché artificialmente attrezzati, consentano di evitare rischi di frane o cedimenti delle pareti e del fondo.
3. I requisiti minimali sono quelli previsti al punto 4.2.3.1. della deliberazione 27 luglio 1984 del C.I. di cui all'articolo 5 del D.P.R. 915/82 e cioè:
 - a) recinzione dell'area;
 - b) servizi e attrezzature complementari.
4. In fase di gestione, si vietà lo scarico di rifiuti polverulenti o finemente suddivisi, soggetti a trasporto eolico, sempreché la conduzione della discarica non preveda specifici sistemi di contenimento atti ad impedire il trasporto stesso.
5. L'accumulo dei rifiuti dovrà essere attuato con criteri di elevata compattazione, onde evitare successivi fenomeni di instabilità.
6. Il progetto allegato alla richiesta di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della discarica, dovrà contenere un idoneo piano di recupero ambientale.
7. Detto piano dovrà essere tale da rendere conforme l'area di scarico alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti o adottati.
8. Trattandosi di attività per la quale il comune non ha obblighi specifici, la progettazione, la costruzione e la gestione degli impianti potranno essere oggetto di interventi non comunali.
9. Tasse e tariffe, in ogni caso, saranno completamente svincolate dal sistema contributivo adottato per i rifiuti solidi urbani e dipenderanno unicamente dal piano finanziario, e dalla tariffa risultante, quale risulta dal progetto di costruzione e gestione dell'opera.
10. I produttori di tali rifiuti cercheranno, tra le soluzioni possibili, quelle più vantaggiose, purché compatibili con le disposizioni di legge vigenti e con le norme del presente regolamento, anche se ciò dovesse comportare il ricorso ad impianti extra-comunali.
11. Resta l'obbligo, per i produttori, di indicare già in fase di concessione edilizia o di autorizzazione all'esercizio dell'attività, l'impianto destinato a ricevere i rifiuti interni prodotti.

Art.37- Rifiuti ospedalieri

1. Le categorie di rifiuti speciali provenienti da strutture sanitarie, non assimilabili agli urbani ai sensi del decreto 25 maggio 1989 del Ministero dell'ambiente, e che necessitano di particolari sistemi di smaltimento, eventualmente previa raccolta differenziata, saranno sottoposte alle modalità di smaltimento indicate nel precedente articolo 8.
2. E' fatta salva l'applicazione delle norme vigenti per tutte quelle tipologie di rifiuti non espressamente indicate nel presente regolamento e che, pur provenienti da strutture sanitarie, non derivano da attività sanitarie.
3. Lo smaltimento di rifiuti sarà condotto nel rispetto dei criteri generali indicati nell'articolo 8, anche per quel che attiene la tenuta dei registri.

4. Inoltre, nel caso di smaltimento di parti anatomiche, si prescrive che le stesse debbano essere raccolte e sigillate in sacchetti di plastica rinforzata presso i luoghi di produzione, avendo introdotto nei sacchetti un'adeguata quantità di disinfettante.
5. I sacchetti sigillati devono essere conservati in luogo idoneo ed avviati con le cautele del caso ai forni crematori.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI ATTUATIVE

Art. 38 – Tassa per lo smaltimento dei rifiuti

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani (nelle varie fasi di conferimento, raccolta, cernita, trasporto, trattamento, ammasso, deposito e discarica sul suolo e nel suolo) viene istituita tassa annuale in base a tariffa il cui gettito complessivo non può superare il costo dei servizi stessi.
2. Nel bilancio tra gettito tariffario e costo dei servizi devono essere dedotte le entrate derivanti dal recupero e dal riciclaggio dei rifiuti sotto forma di materiali ed energia.
3. Devono essere, altresì, dedotte le entrate derivanti dallo smaltimento dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani, che saranno assoggettati ad un regime tariffario differenziato, ai sensi di quanto previsto nel regolamento comunale per l'applicazione della tassa.

Art. 39- Delegazioni

1. A garanzia dei mutui assunti o da assumere per finanziare le spese inerenti al servizio di smaltimento rifiuti e per la costruzione, l' ampliamento e l' ammodernamento di impianti di stoccaggio, discarica, trattamento e recupero, il comune può rilasciare delegazioni sulla tassa nei limiti dei 4/5 (quattro quinti) del cespite medio annuo realizzato nell'ultimo biennio.
2. Qualora, in qualsiasi momento del periodo di ammortamento del mutuo, la riscossione del cespite risultasse insufficiente a garantire l' ammortamento stesso, il comune dovrà rilasciare delegazioni suppletive su altri cespiti delegabili.

Art. 40- Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1[^] giorno del mese successivo a quello in cui l'atto deliberativo diventa esecutivo a seguito dell'esame senza rilievi da parte dell'organo di controllo.

TITOLO V- SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 41- Violazione delle norme regolamentari- Sanzioni amministrative

1. Per l'inosservanza del divieto, previsto dal comma 1 dell'articolo 9 del D.P.R. n. 915/82, di abbandono, scarico o deposito incontrollato di rifiuti urbani in aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico, si applica l' articolo 24 del decreto che prevede la sanzione amministrativa da L. 20.000 a L. 100.000; per l' inosservanza dell'analogo divieto, relativo ai rifiuti speciali, al quale fa riferimento il comma 3 della stessa disposizione di legge, la sanzione amministrativa prevista va invece da L. 100.000 a L. 2.000.000; per l'inosservanza, da parte delle imprese che producono o comunque trattano rifiuti, degli obblighi previsti dall'articolo 11, comma 2, di fornire le informazioni richieste dall'autorità di controllo e di trasmettere, all'autorità che ha rilasciato l' autorizzazione, la relazione annuale sui rifiuti, l'articolo 28 del decreto prevede la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L.500.000.

2. Per l' applicazione delle indicate sanzioni amministrative, si osservano le procedure e le modalità previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale.

Art. 42- Violazione delle norme regolamentari – Sanzioni penali

1. Alle violazioni delle norme relative all'attività di smaltimento dei rifiuti si applicano le norme generali del Codice penale, con particolare riferimento per l' articolo 635 – relativo al delitto di danneggiamento in generale- e l' articolo 674- relativo al getto pericoloso di cose – nonché le norme specifiche previste al D.P.R. n. 915/82 (articolo 32, comma 2, articolo 31, comma 3; articolo 12; articolo 9, comma 2, articolo 10; articolo 16; articolo 27) e della legge n. 475/88 (articolo 9-octies).

Art.43- Rinvio

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento valgono le disposizioni delle legge vigenti e dello statuto comunale.

Art. 44-Pubblicità

Alle disposizioni contenute nel presente regolamento verrà data pubblicità mediante affissione all'albo pretorio del comune per trenta giorni consecutivi e distribuzione di congruo di copie del regolamento ai cittadini.